

Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, in materia di riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 5 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 5 della legge 6 luglio 2002, n. 137, ha conferito al Governo la delega ad adottare, tra gli altri, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, in materia di riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa.

In attuazione di tale disposizione, è stato predisposto il presente schema di decreto legislativo, che apporta modifiche alla disciplina prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 459 del 1997, riguardante gli enti dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa dipendenti dagli ispettorati di Forza armata.

L'articolo 2 in parola, nel testo attualmente vigente, nell'attribuire agli enti autonomia gestionale, prevede che nell'ambito del programma di lavoro che ciascun ente deve attuare, predisposto annualmente dall'ispettorato di Forza armata, sia determinato il piano di spesa con l'indicazione delle risorse finanziarie suddivise in specifici capitoli, la cui denominazione è stabilita dal comma 4 dello stesso articolo 2.

La disposizione in esame ha sollevato problemi in sede applicativa in quanto, riunendo spese di natura diversa nei capitoli in parola, essa si pone in contrasto con le disposizioni di bilancio concernenti la classificazione delle spese, che prevedono capitoli di spesa separati per l'acquisto di beni e per l'acquisizione di servizi.

Inoltre, con riguardo ad alcune spese che rientrerebbero nei capitoli denominati "funzionamento della struttura amministrativa e tecnica" e "ammodernamento e potenziamento della struttura tecnica", sono emerse difficoltà di coordinamento con le disposizioni, di cui al decreto legislativo n. 264 del 1997, che ne attribuiscono la gestione a talune direzioni generali del Ministero della difesa.

Sotto diverso profilo, infine, sono venute in rilievo considerazioni di opportunità in relazione al notevole aggravio dell'attività degli enti tecnici conseguente al dovere di provvedere, in totale autonomia, all'amministrazione delle competenze del personale militare e civile e all'approvvigionamento di beni e servizi accessori, per i quali, peraltro, gli indirizzi gestionali tendono a un accentramento delle spese.

Si è, pertanto, preferito, in sede di predisposizione del documento di bilancio, interpretare la disposizione in parola nel senso di non considerare i capitoli dalla stessa previsti come capitoli di spesa in senso tecnico, ossia a contenuto gestionale, bensì di attribuire ad essi carattere descrittivo delle risorse da destinare agli enti ovvero di aggregato funzionale di settore di spesa.

Sulle previsioni dell'articolo 2 ha inciso inoltre, significativamente, l'evoluzione della disciplina normativa relativa ai vertici militari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, che ha comportato l'attribuzione dell'amministrazione dei fondi per il mantenimento in efficienza dello strumento operativo ai Capi di stato maggiore di Forza armata e l'accentramento nei centri di responsabilità amministrativa di Forza armata della quasi totalità delle risorse di esercizio. La flessibilità della programmazione e lo snellimento gestionale conseguente a tale disciplina risulterebbero compromessi dalla istituzione di unità previsionali di base e relativi capitoli destinati esclusivamente agli enti tecnici.

In tale contesto le disposizioni correttive, di cui al presente decreto legislativo, eliminando i piani di spesa e prevedendo, nell'ambito del programma di lavoro annuale, l'indicazione dei relativi stanziamenti sui pertinenti capitoli di bilancio, assicurano, attraverso le previste procedure di

perforizzazione delle risorse finanziaria, autonomia gestionale ed amministrativa utile allo svolgimento delle attività degli enti, inserendole armonicamente nelle funzioni e nel quadro delle risorse affidati alla responsabilità del Capo di stato maggiore.

Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, in materia di riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 5 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- VISTI gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;
- VISTO l'articolo 5 della legge 6 luglio 2002, n. 137, che delega il Governo ad adottare, tra gli altri, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459;
- VISTO il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, recante "Riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549";
- VISTA la legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, recante "Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa";
- VISTO il regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni, concernente le attribuzioni dei vertici militari;
- UDITO il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
- VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del
- ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, le parole "secondo i relativi piani di spesa" sono soppresse;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, gli enti di cui al presente articolo ricevono il programma di lavoro annuale, con l'indicazione delle relative risorse finanziarie stanziare sui pertinenti capitoli di bilancio";

c) il comma 5 è abrogato

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a